

STATUTO

BETA RENEWABLES S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTONA AL STRADA RIBROCCA
11

Numero REA: AL - 237819

Codice fiscale: 02232720066

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 7183 DI RACCOLTA**STATUTO****TITOLO I****DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE - ATTIVITÀ
DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA****Articolo 1****Definizioni**

- 1.1 Ai fini del presente statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:
- (i) per "**Affiliate**" si intendono soggetti e/o società e/o altri enti che, direttamente o indirettamente, siano controllati da, controllino o siano sottoposti a comune controllo con, un altro soggetto, società o ente;
 - (ii) per "**controllo**" si intende la titolarità, diretta o indiretta, di più del 50% del capitale sociale con diritto di voto;
 - (iii) per "**giorno lavorativo**" si intende ciascun giorno di calendario, nel quale le banche sono di regola aperte a New York (USA), Milano (Italia) e Copenaghen (Danimarca) per l'esercizio della loro normale attività;
 - (iv) per "**Operazione con Parti Correlate**" si intende ogni operazione (quale ad esempio la sottoscrizione o modifica di contratti, o la rinuncia a diritti da essi nascenti o a altri diritti) posta in essere, direttamente o indirettamente, tra la Società e alcuno dei soci della Società o delle sue Affiliate, ovvero alcuno degli amministratori, dirigenti o dipendenti della Società o delle sue Affiliate; non si considerano Operazioni con Parti Correlate le operazioni di cui sopra qualora (A) tali operazioni siano effettuate a condizioni non peggiori di quelle che avrebbero potuto essere ottenute da una terza parte indipendente; ovvero (B) ove si tratti dell'assunzione di dipendenti a condizioni di mercato;
 - (v) per "**Periodo di Lock-up**" si intende il periodo intercorrente tra la data di adozione del presente statuto (5 novembre 2012) e il 26 aprile 2016 (escluso);
 - (vi) per "**Periodo Protetto**" si intende il periodo intercorrente tra la data di adozione del presente statuto (5 novembre 2012) e la prima nel tempo tra (A) la data in cui il titolare di Azioni C al momento della data di adozione del presente Statuto (5 novembre 2012), o i suoi Affiliati, Trasferiscano una o più Azioni C a soggetti che non siano propri Affiliati, (B) la data in cui il titolare di Azioni C al momento della data di adozione del presente Statuto (5 novembre 2012), o i suoi Affiliati, cessino di essere titolare di Azioni C, (C) la data comunque successiva al 26 Aprile 2016 in cui venga depositato un "registration statement" secondo il modello "Form S-1" (ovvero una domanda equivalente se relativa ad una giurisdizione che non sia quella degli Stati Uniti d'America) in connessione con la quotazione della Società su un mercato regolamentato; e (D) la data della ammissione delle azioni della Società a quotazione su un mercato regolamentato, essendo inteso che la lettera (C) di questa definizione si deve considerare come non apposta per

*Girolano Dario*

Trasferimenti effettuati a favore dei due soggetti indicati ai primi due posti della Lista dei Soggetti Non Ammessi (come definita all'Articolo 14.3), di Affiliati di tali primi due Soggetti Non Ammessi, oppure di Terzi Acquirenti (come definiti all'Articolo 14.3) di tali primi due Soggetti Non Ammessi, ed essendo inoltre inteso che ove tali primi due Soggetti Non Ammessi fossero sostituiti, salvo il caso di Terzi Acquirenti, nella Lista dei Soggetti Non Ammessi secondo il meccanismo indicato all'Articolo 14.3, la lettera (C) di questa definizione si applicherà a tutti i soggetti indicati nella Lista dei Soggetti Non Ammessi, qualsiasi sia il loro posto in tale lista;

- (vii) per **“Titoli”** si intendono le azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, gli warrant, le obbligazioni convertibili, i diritti di acquisto e qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, azioni della Società;
- (viii) per **“Trasferimento”**, **“Trasferire”** e simili espressioni si intende qualsiasi negozio o atto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di pegno o ipoteca, la vendita forzata anche per escussione di pegno, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria, anche ove conseguenti alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà, di quanto oggetto del Trasferimento.

Articolo 2

Denominazione

- 2.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione: “Beta Renewables S.p.A.” (la **“Società”**).
- 2.2 La denominazione sociale per l'attività svolta all'estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.
- 2.3 La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente Società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di dette funzioni e incarichi.

Articolo 3

Comune della sede

- 3.1 La sede della Società è posta nel Comune di Tortona, provincia di Alessandria.
- 3.2 La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero, con le forme di volta in volta previste dalla legge.

Articolo 4

Attività dell'oggetto sociale



4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- (i) la compravendita, esercizio e sfruttamento di brevetti, licenze, know-how e simili;
- (ii) la produzione di prodotti chimici o assimilabili derivati dalla trasformazione di biomasse;
- (iii) la prestazione di consulenza industriale e/o commerciale, inclusi servizi di training, assistenza alle attività di avviamento e messa a punto di impianti per i settori della trasformazione delle biomasse in prodotti chimici;
- (iv) lo studio e l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della trasformazione delle biomasse in prodotti chimici o assimilabili.

4.2 Essa potrà inoltre compiere qualunque operazione commerciale, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria od utile dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale ed in tale ambito, in via non prevalente, potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge e riservata ad operatori ed intermediari autorizzati; entro tali limiti, la Società potrà comunque concedere o ricevere finanziamenti di qualsiasi natura a o da propri azionisti oppure a o da altre società del medesimo gruppo di riferimento, secondo le esigenze di volta in volta manifestatesi.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - ALTRI APPORTI

Articolo 6

Capitale

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in numero 9.500.000 (novemilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna. Possono essere conferiti, oltre al denaro, anche beni in natura o crediti.
- 6.2 La Società può assumere dai soci versamenti che, in relazione al titolo, potranno avere natura di apporto o di finanziamenti. Tali finanziamenti, in espressa deroga all'Articolo 1815 c.c., saranno improduttivi di interessi, salva diversa pattuizione al momento dell'erogazione. Fatta salva diversa pattuizione, i finanziamenti comporteranno l'obbligo della Società alla restituzione della somma versata.

Giordano Dario

Articolo 7

Azioni

- 7.1 I titoli azionari sono nominativi. L'azione è indivisibile.
- 7.2 Le azioni sono divise in categorie e sono di categoria o ordinarie, così come previsto nel presente statuto.
- 7.3 La Società può anche emettere ulteriori azioni, o categorie di azioni, anche con diritti diversi, ai sensi di legge.

Articolo 8

Categorie di azioni e privilegi

- 8.1 Le azioni sono suddivise nelle seguenti categorie:
- (i) numero 7.125.000 (sette milioni centoventicinquemila) azioni di categoria A (le “**Azioni A**”);
 - (ii) numero 2.375.000 (due milioni trecentosettantacinquemila) azioni di categoria B (le “**Azioni B**”);
 - (iii) numero 0 (zero) azioni di categoria C (le “**Azioni C**”);
- (le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C, cumulativamente, le “**Azioni di Categoria**”).
- 8.2 Le Azioni di Categoria attribuiscono ai loro titolari il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ogni Azione di Categoria conferisce il diritto ad un voto in assemblea ordinaria e straordinaria. Salvo che con riferimento ai diritti specificati nel presente statuto, le Azioni A, le Azioni B e le Azioni C conferiscono ai rispettivi titolari i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali.
- 8.3 Fermo restando il meccanismo di distribuzione automatica degli utili previsto dal successivo Articolo 35.3, l'assemblea ordinaria può deliberare di distribuire gli utili in una diversa misura da quanto previsto all'Articolo 35.3 o di non distribuirli, in ciascun caso con la maggioranza prevista all'Articolo 24.2. Nelle ipotesi in cui vengono distribuiti dividendi e fatto salvo un ammontare pari al 2% degli utili che potrà, secondo quanto deliberato dall'assemblea, essere distribuito a tutti gli azionisti della società in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, le Azioni B hanno diritto di ricevere dividendi lordi in denaro fino a un ammontare massimo di Euro 2,24 (due virgola ventiquattro) lordi per azione, in preferenza rispetto ai titolari di Azioni A e di Azioni C, di altre categorie di azioni e/o di azioni ordinarie, fino a che le Azioni B avranno ricevuto, nel corso degli anni, un ammontare massimo lordo di Euro 5.320.000,00 (cinque milioni trecentoventimila) in ragione del privilegio previsto nel presente Articolo 8.3. La somma di Euro 5.320.000,00 (cinque milioni trecentoventimila) lordi rappresenta l'ammontare massimo del privilegio previsto dal presente Articolo 8.3, e non un ammontare massimo annuo; di conseguenza, una volta che i dividendi privilegiati percepiti dalle Azioni B in ragione del privilegio previsto dal presente Articolo 8.3 abbiano raggiunto l'ammontare di Euro 5.320.000,00 (cinque milioni trecentoventimila) nel corso degli anni, le Azioni B cesseranno di beneficiare del privilegio previsto dal presente Articolo 8.3.



- 8.4 Una volta soddisfatto il privilegio delle Azioni B ai sensi dell'Articolo 8.3, i soci avranno diritto di percepire dividendi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione.

Articolo 9

Diritti di conversione delle azioni

- 9.1 Fatto salvo quanto previsto nel successivo Articolo 9.2, ciascun titolare di Azioni di Categoria potrà chiedere alla Società, in qualunque momento e a propria discrezione, di convertire in azioni ordinarie tutte o parte delle proprie Azioni di Categoria, sulla base di un rapporto di conversione di 1:1 (il "**Rapporto di Conversione**").
- 9.2 Le Azioni di Categoria si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie sulla base del Rapporto di Conversione, e conseguentemente perderanno automaticamente tutti i diritti particolari ad esse attribuiti e saranno liberate automaticamente da tutti gli obblighi particolari ad esse accedenti ai sensi del presente statuto, al momento dell'ammissione delle azioni della Società a quotazione in un mercato regolamentato e nel caso previsto dall'ultimo periodo del successivo Articolo 16.4.
- 9.3 Ad eccezioni di Trasferimenti a proprie Affiliate ai sensi dell'Articolo 14.2, qualora Azioni di una Categoria siano Trasferite a, o siano sottoscritte da, un socio titolare di Azioni di un'altra Categoria nelle ipotesi consentite da questo Statuto, le stesse, automaticamente ed immediatamente, si convertiranno – sulla base del Rapporto di Conversione – in, o saranno emesse (in caso di azioni di nuova emissione) sotto forma di, Azioni della Categoria del socio Trasferitario, con tutti i relativi diritti e obblighi.

Articolo 10

Aumento e riduzione del capitale sociale

- 10.1 Il capitale sociale è aumentato a pagamento, con conferimenti in denaro o di beni in natura o di crediti, o gratuitamente ed è ridotto, nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 11

Altri apporti dei soci

- 11.1 I soci potranno eseguire, su richiesta degli amministratori, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti dei soci si intendono sempre infruttiferi.
- 11.2 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

TITOLO III

Girolamo Dario

OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI

Articolo 12

Emissione di obbligazioni e di strumenti finanziari partecipativi

- 12.1 L'assemblea straordinaria dei soci, deliberando con le maggioranze di cui al successivo Articolo 24, può emettere obbligazioni ordinarie, obbligazioni convertibili ed altri strumenti partecipativi.
- 12.2 Le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari emessi ai sensi delle disposizioni precedenti sono nominativi.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI SOCIALI E LORO CIRCOLAZIONE - RECESSO

Articolo 13

Comproprietà - Diritti reali e vincoli

- 13.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli Articoli 1105 e 1106 c.c.
- 13.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni si applica l'Articolo 2352 c.c.

Articolo 14

Trasferimento delle azioni

- 14.1 Salvo per quanto diversamente ed espressamente previsto dal presente statuto, nel Periodo Protetto nessuno dei soci potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire Titoli ad alcuno dei Soggetti Non Ammessi, senza il previo consenso del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza delle Azioni C.
- 14.2 Ferma la previsione del precedente Articolo 14.1 e fatto salvo quanto previsto dai successivi Articoli 16, 17 e 24.4, prima del termine del Periodo di Lock-up, nessuno dei soci potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire Titoli ad eccezione di:
 - (i) Trasferimenti, in tutto o in parte, di Azioni A (1) a favore di una o più delle Affiliate del socio trasferente, o (2) con il preventivo voto favorevole del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza delle Azioni B;
 - (ii) Trasferimenti, in tutto o in parte, di Azioni B (1) a favore di una o più delle Affiliate del socio trasferente, o (2) con il preventivo voto favorevole del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza delle Azioni A;
 - (iii) Trasferimenti in tutto o in parte, di Azioni C (1) a favore di una o più delle Affiliate del socio trasferente, o (2) con il preventivo voto favorevole del Consiglio di Amministrazione e della maggioranza delle Azioni A e della maggioranza delle Azioni B;
 - (iv) Trasferimenti, in tutto o in parte, di azioni ordinarie possedute da persone



fisiche a parenti in linea retta o collaterale, o in favore di enti quali trust, associazioni, società a responsabilità limitata o altri soggetti costituiti, nei quali il socio cedente, o i suoi parenti in linea retta o collaterale, siano beneficiari effettivi e/o soci di controllo;

(v) Trasferimenti, in tutto o in parte, di azioni ordinarie con il preventivo voto favorevole del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza delle Azioni A e della maggioranza delle Azioni B;

(vi) Trasferimenti, in tutto in parte, di azioni ordinarie a seguito di Offerta di Acquisto approvata secondo quanto previsto al successivo Articolo 16.2 (i);

(ciascuno dei casi da (i) a (vi), un **“Trasferimento Ammesso”**).

Resta inteso che in caso di Trasferimento Ammesso di Azioni di Categoria, il cessionario dovrà, al momento dell'efficacia del Trasferimento e affinché tale Trasferimento si perfezioni, aderire al patto parasociale eventualmente esistente tra tutti i soci della Società e la Società stessa, assumendo i diritti e gli obblighi del soggetto definito **“Party”** e **“Stockholder”** in tale accordo, per le Azioni di Categoria Trasferite. Il Trasferimento Ammesso che intervenga in violazione delle disposizioni del presente Articolo 14.2 si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci e gli amministratori non potranno procedere all'iscrizione nel libro dei soci del soggetto a cui sono state Trasferite le Azioni di Categoria in questione.

14.3 Ai fini del presente statuto, **“Soggetto Non Ammesso”** indica i cinque soggetti, e le loro Affiliate, risultanti dalla comunicazione inviata dal titolare di Azioni C alla data di adozione del presente statuto (5 novembre 2012) al Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci della Società (la **“Lista dei Soggetti Non Ammessi”**), come eventualmente modificata secondo quanto indicato agli Articoli da 14.4 a 14.6.

14.4 I titolari di Azioni C potranno, a maggioranza, inviando una comunicazione scritta (la **“Comunicazione”**) al Consiglio di Amministrazione e a tutti gli altri soci della Società, richiedere di sostituire uno o più dei nominativi indicati nella Lista dei Soggetti Non Ammessi con un altro nominativo o altri nominativi, fermo restando che (i) possono essere designati solo (A) produttori di enzimi, e (B) produttori di microorganismi utilizzati nella produzione di etanolo (collettivamente, i **“Produttori”**); (ii) i Soggetti Non Ammessi non potranno mai essere più di cinque; e (iii) nel caso in cui un Soggetto Non Ammesso sia stato acquisito da un terzo (il **“Terzo Acquirente”**), in conseguenza di trasferimento di azioni, trasferimento della sostanziale totalità dei propri beni, fusione, incorporazione o altra operazione simile, e tale Terzo Acquirente abbia acquisito tutta o sostanzialmente tutta l'attività di produzione che qualificava il Soggetto Non Ammesso quale Produttore, i titolari di Azioni C potranno richiedere nella Comunicazione che nella Lista dei Soggetti Non Ammessi il nominativo del soggetto acquisito sia sostituito con il nominativo del Terzo Acquirente.

14.5 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione, i titolari della maggioranza delle Azioni A e/o i titolari della maggioranza delle Azioni B potranno contestare la richiesta di sostituzione prevista all'Articolo 14.4 per il fatto che non siano state soddisfatte una o più delle condizioni indicate ai punti (i) e (ii) dell'Articolo 14.4, oppure, se viene richiesto di inserire il Terzo Acquirente nella Lista dei Soggetti Non Ammessi, non siano state soddisfatte una o più delle condizioni indicate ai punti (i), (ii) e (iii) dell'Articolo 14.4. In tal caso i titolari di Azioni di Categoria dovranno tentare, in buona fede, di risolvere amichevolmente la questione, o in subordine ricorrere alla procedura di cui all'Articolo 37. In ogni caso, la richiesta di sostituzione prevista all'Articolo 14.4 non sarà ritenuta ammissibile ove il soggetto di nuova designazione abbia avanzato per iscritto in

Giordano Dorio

buona fede un'offerta per l'acquisto di Titoli prima del ricevimento della Comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione e degli altri soci della Società.

- 14.6 L'assemblea ordinaria della Società, che sarà tempestivamente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, modificherà, con le maggioranze previste dalla legge, la Lista dei Soggetti Non Ammessi in conformità con (i) la Comunicazione, qualora la stessa non sia stata contestata ai sensi dell'Articolo 14.5, ovvero (ii) l'accordo intervenuto tra i titolari di Azioni di Categoria relativamente ad una contestazione in merito alla sostituzione di un Soggetto Non Ammesso, che sia stato comunicato al Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci della Società, ovvero ancora (iii) una sentenza o un lodo arbitrale (anche solo provvisoriamente esecutivi) che risolvono una controversia in merito alla sostituzione di un Soggetto Non Ammesso, che siano stati comunicati al Consiglio di Amministrazione e a tutti i soci della Società. Ogni modifica alla Lista dei Soggetti Non Ammessi sarà efficace solo a partire dall'adozione della delibera dell'assemblea ordinaria di cui al presente Articolo 14.6. Previa richiesta fatta in tal senso da un terzo che abbia manifestato il proprio interesse ad acquistare Titoli della Società, il Consiglio di Amministrazione dovrà confermare o meno se lo stesso sia presente nella Lista dei Soggetti Non Ammessi, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 15

Diritto di opzione

- 15.1 Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, o a terzi qualora i soci vi rinuncino preventivamente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 2441 c.c. L'offerta di opzione deve essere redatta per iscritto e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste inoplate.

Articolo 16

Diritto di trascinamento e co-vendita

- 16.1 Ai fini del presente statuto, per **"Offerta di Acquisto"** si intende un'offerta da parte di un terzo (non Affiliato dei soci o della Società) avente ad oggetto (A) una fusione, la vendita o qualsiasi altra operazione avente ad oggetto la vendita di tutte le azioni della Società in circolazione con diritto di voto, in conseguenza della quale gli azionisti della Società prima dell'operazione, perdano, per effetto della stessa, la maggioranza del capitale della società risultante dall'operazione, oppure (B) qualsiasi acquisto o trasferimento di tutto il capitale della Società.
- 16.2 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 17, qualora un terzo formuli un'Offerta di Acquisto e questa sia approvata:
- (i) prima della scadenza del Periodo di Lock-Up, da tanti soci che detengano in aggregato il 95% di tutte le Azioni di Categoria; e
 - (ii) dopo la scadenza del Periodo di Lock-Up, dalla maggioranza delle Azioni A

o dalla maggioranza delle Azioni B;

allora ciascun azionista sarà tenuto a vendere la propria partecipazione alle condizioni di cui all'Offerta di Acquisto e a porre in essere o a collaborare per far sì che la predetta compravendita si perfezioni, a condizione che il corrispettivo che ciascun azionista andrebbe a ricevere per effetto della vendita non sia inferiore a quanto il medesimo azionista potrebbe ottenere in sede di recesso secondo i criteri di cui all'Articolo 2437-ter c.c.

- 16.3 In espressa deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 16.2, (i) prima della scadenza del Periodo di Lock-Up, i titolari di Azioni C non saranno soggetti all'obbligo di vendita anche in caso di Offerta d'Acquisto approvata con il consenso di azionisti in possesso di almeno il 95% delle Azioni di Categoria; e (ii) nel Periodo Protetto nessun Trasferimento di Titoli in favore di alcuno dei Soggetti Non Ammessi sarà consentito senza l'approvazione della maggioranza delle Azioni C, anche se approvato da tanti soci che detengano il 95% di tutte le Azioni di Categoria.
- 16.4 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 17, che segue, qualora un azionista (il "Socio Venditore") proponga di Trasferire, in tutto o in parte, Titoli, ogni titolare di Azioni di Categoria ha il diritto di Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni di Categoria ai medesimi termini e condizioni del Socio Venditore, in conformità alle disposizioni dei successivi Articoli da 16.5 a 16.8. Il diritto di cui al presente Articolo non si applica a (i) i Trasferimenti a proprie Affiliate ai sensi dell'Articolo 14.2 ovvero (ii) i Trasferimenti consentiti ai sensi dell'Articolo 14.2(iv) ovvero (iii) nei casi di donazione, o altro tipo di Trasferimenti senza un corrispettivo, a favore di terzi che non siano Soggetti Non Ammessi nel Periodo Protetto. In tale ultimo caso previsto nella lettera (iii), le azioni oggetto del Trasferimento saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie e, ai fini dell'efficacia del trasferimento, il terzo acquirente dovrà aderire al patto parasociale eventualmente in essere tra tutti i soci della Società e la Società medesima, assumendo tutti gli obblighi ed i diritti attribuiti da tale accordo, al soggetto definito "Party" o "Stockholder".
- 16.5 Il Socio Venditore deve consegnare all'organo amministrativo e a ogni titolare di Azioni di Categoria una comunicazione scritta (l'"Avviso di Co-Vendita") relativa al Trasferimento dei Titoli non più tardi di 20 (venti) giorni lavorativi prima del perfezionamento del Trasferimento. L'Avviso di Co-Vendita deve descrivere con ragionevole dettaglio (i) il numero e il tipo di Titoli oggetto del Trasferimento da parte del Socio Venditore, (ii) la persona o l'ente al quale tali titoli vengono Trasferiti, (iii) i termini e le condizioni del predetto Trasferimento, compreso il prezzo, ed infine (iv) la data, tempo e luogo in cui questo si perfezionerà.
- 16.6 Ogni titolare di Azioni di Categoria potrà esercitare il diritto di Trasferire la propria partecipazione al capitale della Società ai sensi del presente Articolo 16 consegnando al Socio Venditore una comunicazione scritta (l'"Avviso di Adesione") contenente la dichiarazione di voler Trasferire delle Azioni di Categoria di sua titolarità, e specificando il numero e il tipo di azioni oggetto del Trasferimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dopo la ricezione dell'Avviso di Co-Vendita. Ciascun titolare di Azioni di Categoria avrà il diritto di Trasferire le Azioni di Categoria di cui lo stesso è titolare in tutto o in parte. Qualora il titolare di Azioni di Categoria abbia seguito la procedura di cui alle precedenti disposizioni, ma l'acquirente non intenda procedere all'acquisto di tutte le azioni offerte in vendita, il Socio Venditore e ciascun azionista che abbia inviato un Avviso di Adesione dovranno ridurre il numero delle Azioni di Categoria offerte, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società, per consentire al Socio Venditore ed a ciascun titolare di Azioni di Categoria che abbia inviato un Avviso di Adesione di Trasferire la partecipazione nella misura richiesta



Giordano Doro

dall'acquirente.

- 16.7 Nell'ipotesi in cui nessun socio titolare di Azioni di Categoria provveda a comunicare un Avviso di Adesione nel termine di cui al precedente Articolo 16.6, il Socio Venditore avrà 120 (centoventi) giorni di calendario, dalla scadenza del suddetto termine, per Trasferire la partecipazione descritta nell'Avviso di Co-Vendita, a termini e condizioni non più favorevoli per il Socio Venditore rispetto a quelli di cui all'Avviso di Co-Vendita (incluso il corrispettivo dovuto che non potrà essere superiore rispetto a quello indicato nell'Avviso di Co-Vendita). Se, decorsi i predetti 120 (centoventi) giorni di calendario, il Socio Venditore non avesse perfezionato il Trasferimento, il Socio Venditore sarà tenuto a ripetere la procedura di cui al presente Articolo 16, prima di Trasferire tutta o parte della propria partecipazione al capitale della Società.
- 16.8 Il ricavato dei titoli Trasferiti dal Socio Venditore e da ogni titolare di Azioni di Categoria sarà distribuito proporzionalmente secondo il numero di Titoli da ciascuno Trasferiti.
- 16.9 Il Trasferimento che intervenga in violazione dei diritti di cui al presente Articolo 16 si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci e gli amministratori non potranno procedere all'iscrizione nel libro dei soci del soggetto a cui sono state Trasferite delle Azioni di Categoria se non previo accertamento del rispetto delle procedure di cui al presente Articolo 16.

Articolo 17

Diritto di prelazione

- 17.1 Dopo la scadenza del Periodo di Lock-Up, le azioni saranno liberamente Trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'Articolo 2355 c.c., dal presente statuto e salvo il diritto di prelazione disciplinato dalle seguenti disposizioni, che troverà applicazione anche durante il Periodo di Lock-Up.
- 17.2 Qualora un azionista (il **"Proponente"**) intenda Trasferire (ad eccezione di Trasferimenti a proprie Affiliate ai sensi dell'Articolo 14.2 o di Trasferimenti consentiti ai sensi dell'Articolo 14.2(iv)), in tutto o in parte, Titoli (la **"Cessione"**) deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, ai soci titolari di Azioni di Categoria (i **"Soci Prelazionari"**), tramite una comunicazione scritta da inviare sia all'organo amministrativo e ai Soci Prelazionari. Tale offerta costituisce una proposta irrevocabile e la stessa dovrà descrivere, con ragionevole dettaglio, (i) il numero e la categoria dei Titoli oggetto di Cessione, (ii) i termini e le condizioni della Cessione, compreso il prezzo richiesto, (iii) le tempistiche della Cessione e (iv) le generalità del soggetto destinatario dell'eventuale Cessione (la **"Proposta"**).
- 17.3 Entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Proposta, i Soci Prelazionari dovranno comunicare per iscritto al Proponente e all'organo amministrativo della Società se intendono esercitare il proprio diritto di prelazione, per la parte dei Titoli oggetto di Cessione, in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale della Società, alle condizioni indicate nella Proposta stessa (l'**"Accettazione"**). Nel caso in cui il diritto di prelazione non fosse esercitato da alcuni Soci Prelazionari, gli altri Soci Prelazionari che hanno inviato una Accettazione avranno il diritto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per l'Accettazione, di comunicare per iscritto al Proponente e all'organo amministrativo della Società se intendono esercitare il proprio diritto di prelazione per tutti e non meno di tutti i Titoli inopinati. Nel caso



in cui nessuno dei predetti Soci Prelazionari avesse inviato questa ulteriore comunicazione, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Proponente sarà libero di dar seguito alla Cessione a terzi. Nel caso in cui, invece, tale comunicazione fosse inviata da più Soci Prelazionari, ciascuno di essi eserciterà la prelazione in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale della Società. Si precisa, ad evitare ogni dubbio, che l'invio dell'Accettazione costituisce rinuncia ad esercitare il diritto di co-vendita descritto al precedente Articolo 16.

- 17.4 Qualora l'alienazione sia prevista verso un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero una somma di denaro di pari valore, se infungibile, determinato a cura di un arbitratore ai sensi dell'Articolo 1349 c.c., designato d'accordo tra il Socio Proponente e tutti i Soci Prelazionari che hanno inviato una Accettazione, ovvero dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, in caso di mancato accordo. Nelle ipotesi di alienazione a titolo gratuito, i Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare per le azioni un prezzo concordemente determinato o, in mancanza di accordo, un prezzo da determinarsi ad opera di un arbitratore ai sensi dell'Articolo 1349 c.c., designato d'accordo tra il Socio Proponente e tutti i Soci Prelazionari che hanno inviato una Accettazione ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, alla stregua dei criteri fissati dalla legge per il caso di recesso.
- 17.5 La ricezione dell'Accettazione entro il termine di cui all'Articolo 17.3 che precede costituisce un'accettazione irrevocabile della Proposta. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più Soci Prelazionari, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità.
- 17.6 Qualora nessuno dei Soci Prelazionari eserciti la prelazione entro il termine di cui all'Articolo 17.3 che precede, il Proponente sarà libero di Trasferire, entro 120 (centoventi) giorni di calendario, dalla scadenza del suddetto termine, le azioni oggetto della Proposta all'acquirente indicato nella Proposta stessa, a condizioni sostanzialmente non meno favorevoli per il Proponente (compreso un prezzo di vendita che non sia inferiore a quello indicato nella Proposta) di quelle ivi stabilite. In tal caso il Proponente dovrà consegnare all'organo amministrativo della Società la documentazione che dimostri quanto precede. Decorso detto 120 (centoventi) giorni di calendario senza che la Cessione sia divenuta efficace, il Proponente dovrà ripetere tutta la procedura di cui ai precedenti commi del presente Articolo 17.
- 17.7 Il termine di cui all'Articolo 17.6 che precede sarà esteso sino ad ulteriori 60 (sessanta) giorni di calendario nel caso in cui la Cessione sia subordinata all'ottenimento di permessi, autorizzazioni o nulla osta da parte delle competenti autorità.
- 17.8 La Cessione che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente Articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci Prelazionari, e gli amministratori non potranno procedere all'iscrizione nel libro dei soci del soggetto a cui sono state Trasferite delle Azioni di Categoria se non previo accertamento del rispetto delle procedure di cui al presente Articolo 16.
- 17.9 Nel caso in cui un titolare di Azioni di Categoria abbia esercitato il diritto di prelazione previsto da questo Articolo 17, rispetto ad un Trasferimento per il quale un altro titolare di Azioni di Categoria abbia inviato l'Avviso di Adesione, ai sensi dell'Articolo 16.6, troverà integrale applicazione quanto previsto al citato Articolo 16.6, con riferimento al Trasferimento al Socio Prelazionario.

9
h
Giordano Dario

Articolo 18

Recesso

- 18.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.
- 18.2 Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 19

Disciplina del recesso

- 19.1 Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per la determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c.

TITOLO V ASSEMBLEE

Articolo 20

Convocazione

- 20.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, negli stati della Unione Europea, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
- 20.2 L'avviso deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. A tal fine si precisa che l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata, telegramma, fax e/o posta elettronica.
- 20.3 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 21

Assemblea ordinaria e straordinaria

- 21.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 21.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'Articolo 2364, comma 2, c.c., l'organo di amministrazione può convocare l'assemblea annuale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- 21.3 L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 21.4 La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Articolo 22

Intervento e rappresentanza

- 22.1 Il diritto di intervenire all'assemblea e la facoltà di farsi rappresentare da altri soci o da terzi sono regolati dalle norme di legge.

Articolo 23

Presidenza e svolgimento dell'assemblea

- 23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 23.2 Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.
- 23.3 E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare:
- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Quorum costitutivi e deliberativi

- 24.1 L'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge, fatto salvo quanto previsto in questo Articolo 24.
- 24.2 Salve le disposizioni di cui agli Articoli 24.3 e 24.4, sulle seguenti materie l'assemblea delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con il voto favorevole del 95% (novantacinque per cento) delle Azioni di Categoria, fermo restando che le materie di cui al presente Articolo 24.2 che per legge siano di competenza dell'organo amministrativo devono da questi essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'assemblea, ai sensi del primo comma n. 5) dell'Articolo 2364 c.c., la quale delibera con la maggioranza di cui sopra:
- (i) ogni modifica dei diritti e/o dei privilegi delle Azioni di Categoria e/o di



Giordano Dario

- ogni altro titolo o azione emessi dalla Società;
- (ii) ogni modifica al presente statuto, salvo che tale modifica si renda necessaria in ragione della legge applicabile o che tale modifica possa essere adottata in base a quanto previsto dall'Articolo 24.3;
 - (iii) ogni modifica nel numero dei membri del Consiglio d'Amministrazione o nella procedura di nomina degli stessi;
 - (iv) ogni riscatto o acquisto di azioni o di ogni altro titolo, salvo quello spettante ai titolari di azioni sottoscritte nell'ambito di un piano di stock option o di incentivazione approvato dal Consiglio d'Amministrazione;
 - (v) ogni adozione o modifica di piani di stock option o piani di incentivazione dei dipendenti, compreso l'aumento delle azioni riservate all'implementazione degli stessi;
 - (vi) ogni fusione o altra operazione straordinaria al cui esito nessun titolare delle Azioni di Categoria detenga la maggioranza delle stesse nella Società, ovvero la maggioranza delle azioni nell'entità risultante da detta operazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo e dagli Articoli 14, 15, 16 e 17;
 - (vii) la messa in liquidazione della Società, così come ogni vendita o altro tipo di disposizione della sostanziale totalità dei beni della Società;
 - (viii) ogni modifica sostanziale dell'attività svolta in concreto dalla Società, inclusa la vendita o comunque il Trasferimento di tutta o sostanzialmente tutta la tecnologia PROESA®;
 - (ix) ogni pagamento di dividendi o altra distribuzione che diverga da quanto previsto all'Articolo 35.3;
 - (x) ogni modifica del revisore o della società di revisione o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti della Società;
 - (xi) ogni modifica dei principi contabili applicati dalla Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi l'adozione degli IFRS;
 - (xii) ogni impegno che comporti, a qualsiasi titolo, l'assunzione di costi per investimenti in immobilizzazioni (c.d. *capital expenditure*) superiori ad un valore aggregato di Euro 7.500.000,00 (sette milioni cinquecentomila) per esercizio sociale;
 - (xiii) fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 24.3, (A) ogni emissione di Titoli; o (B) ogni riclassificazione di Titoli esistenti che ponga tali Titoli su un piano di parità o di superiorità, e precisamente che attribuisca a tali Titoli diritti superiori, rispetto alle Azioni A, alle Azioni B o alle Azioni C;
 - (xiv) ogni costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni o altri titoli facenti parte del capitale di rischio in società che non siano, direttamente o indirettamente, interamente controllate dalla Società, qualora ciò integrasse una violazione di un qualsiasi provvedimento, sanzione o ordine emesso o applicato dal "Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America (OFAC), o di restrizioni commerciali applicate dal "Bureau of Industry and Security" del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America;
 - (xv) ogni acquisizione di azioni di qualsiasi categoria, ovvero diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di acquisto o qualsiasi altro strumento finanziario convertibile in, o che dia diritto a ricevere, a qualsiasi titolo, azioni di società che non siano, direttamente o indirettamente, interamente controllate dalla Società, salvo che ricorrano le seguenti



condizioni: (A) tali società siano o accettino di divenire controparti commerciali del titolare della maggioranza di Azioni C al momento dell'adozione del presente statuto (5 novembre 2012) relativamente all'acquisto di enzimi per la conversione di biomasse in etanolo; e (B) l'investimento non ecceda l'importo globale che la Società si aspetta di ricevere quale corrispettivo della concessione di licenze da parte della Società nei confronti di detta società;

- (xvi) la concessione di licenze in esclusiva, o la concessione di licenze a un Soggetto Non Ammesso, aventi ad oggetto diritti di proprietà industriale della Società che limiti, restringa o comunque danneggi in maniera sostanziale l'attività della Società per lo sfruttamento commerciale dei propri diritti di proprietà industriale;
- (xvii) ogni Operazione con Parti Correlate; e
- (xviii) la vendita dell'impianto di produzione di etanolo sito in Crescentino.

24.3 Per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti le materie di cui al precedente Articolo 24.2(xiii)(A), sarà sufficiente, in prima e in ogni successiva convocazione, il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) delle Azioni di Categoria:

- (i) a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 26 aprile 2016 (compreso), qualora (A) si tratti di un aumento di capitale per il quale sia stato rispettato il diritto di opzione di cui all'Articolo 15 del presente statuto; e (B) il prezzo di emissione dei Titoli rispecchi una valutazione del valore del patrimonio netto della Società (*equity value*), immediatamente prima di tale emissione di almeno Euro 625.000.000,00 (seicentoventicinque milioni); ovvero
- (ii) in qualsiasi momento, qualora (A) si tratti di un aumento di capitale per il quale sia stato rispettato il diritto di opzione di cui all'Articolo 15 del presente statuto; (B) la relativa conversione non possa avvenire, ai sensi del relativo regolamento, prima del 26 aprile 2016 (fatto salvo il caso in cui le azioni della Società siano ammesse a quotazione su un mercato regolamentato e fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 14, 15, 16 e 17); e (C) i proventi di tale emissione siano utilizzati a beneficio della Società per lo svolgimento dell'attività dalla stessa esercitata alla data di approvazione del presente statuto (5 novembre 2012) o di un'attività che sia stata approvata dagli organi sociali secondo quanto previsto da questo statuto; ovvero
- (iii) qualora si tratti di una emissione di Titoli, a fronte di un aumento di capitale per il quale sia stato rispettato il diritto di opzione di cui all'Articolo 15 del presente statuto, e che sia stata deliberata dopo il 26 aprile 2016;

essendo convenuto che, nonostante quanto previsto nel presente Articolo 24.3, (1) qualsiasi emissione a favore di, direttamente o indirettamente, un Soggetto Non Ammesso richiederà la maggioranza di cui all'Articolo 24.2 se effettuata durante il Periodo Protetto e (2) le previsioni di questo Articolo 24.3 non si applicheranno alla quotazione della Società su un mercato regolamentato, che sarà governata unicamente dalle previsioni di cui all'Articolo 24.4.

24.4 Fino al termine del Periodo di Lock-up, la decisione di quotare una parte o tutte le azioni della Società su un mercato regolamentato richiederà l'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dalla legge ed il voto favorevole della maggioranza delle Azioni C. L'approvazione dei predetti titolari di Azioni C non sarà necessaria nel caso in cui (i) i proventi complessivi lordi della quotazione siano pari ad almeno Euro 100.000.000,00; e (ii) la valutazione del valore del patrimonio netto della Società (*equity value*) alla quale la stessa è ammessa alla quotazione sia almeno pari a (A) prima del 26 ottobre 2014, Euro 1.500.000.000,00 (un miliardo cinquecento milioni), e (B) nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2014 e il 26 aprile

Giovanni Dario

2016 (escluso), Euro 550.000.000,00 (cinquecentocinquanta milioni).

TITOLO VI ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo 25 Assemblee speciali

- 25.1 Ciascun titolare ha il diritto di partecipare nell'assemblea speciale della categoria di azioni o dello strumento finanziario di appartenenza. Le disposizioni dettate nel presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.
- 25.2 L'assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni approva, a maggioranza delle azioni della categoria stessa, le deliberazioni dell'assemblea generale pregiudizievoli dei diritti di categoria ai sensi dell'Articolo 2376 c.c.
- 25.3 L'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera su:
- (i) la nomina e la revoca del rappresentante comune e del proprio presidente, che può anche avere funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
 - (ii) i diritti degli azionisti titolari di azioni di quella particolare categoria e degli obbligazionisti;
 - (iii) la designazione dei candidati al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'assemblea sociale; e
 - (iv) le altre materie di interesse comune.
- 25.4 La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente o dell'organo amministrativo della Società.
- 25.5 La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare all'assemblea speciale.
- 25.6 Amministratori e sindaci hanno diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.
- 25.7 Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli Articoli 2377 e 2379 c.c.
- 25.8 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli Articoli 2417 e 2418 c.c.
- 25.9 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dell'assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 Nomina e cessazione degli amministratori

- 26.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri.
- 26.2 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra i non soci.
- 26.3 Fatta salva una diversa decisione unanime dei soci, l'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci e nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci dovranno essere consegnate al Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I titolari di Azioni di Categoria potranno concorrere a presentare una sola lista per ciascuna categoria di azioni (ognuna, una "Lista di Categoria"). Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri previsto nel precedente Articolo 26.1. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 26.4 All'esito della votazione risulteranno eletti:
- (i) i primi 5 candidati elencati mediante numero progressivo nella Lista di Categoria presentata dai titolari di Azioni A (gli "Amministratori A");
 - (ii) i primi 2 candidati elencati mediante numero progressivo nella Lista di Categoria presentata dai titolari di Azioni B (gli "Amministratori B"); e
 - (iii) il primo candidato elencato mediante numero progressivo nella Lista di Categoria presentata dai titolari di Azioni C (l'"Amministratore C");
- 26.5 Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. In particolare, qualora il capitale sociale non fosse rappresentato per almeno il 50% da Azioni di Categoria A, fermo restando quanto previsto agli Articoli 26.4(ii) e 26.4(iii) che precedono, gli altri amministratori saranno nominati dall'assemblea ordinaria della Società.
- 26.6 L'Assemblea, al momento della nomina, potrà, ove lo ritenga, designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 26.7 Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei consiglieri di amministrazione sono regolate dalla legge, fermo restando che nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un amministratore:
- (i) il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione cooptando, secondo l'ordine progressivo, candidati non eletti tratti dalla lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato ovvero, in caso di mancanza di tali candidati nella lista o di loro indisponibilità o di diversa indicazione congiunta da parte di tutti i consiglieri a suo tempo tratti dalla medesima lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato, cooptando altro candidato (ivi compreso, ove possibile, quello cessato, revocato o decaduto) indicato dai consiglieri a suo tempo tratti dalla medesima lista di provenienza dell'amministratore cessato, decaduto o revocato; e
 - (ii) la prima assemblea successiva procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione soltanto previa presentazione di una candidatura da parte dei soci che avevano presentato la lista di provenienza dell'amministratore



Giovanni Deio

cessato, decaduto o revocato.

- 26.8 Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a cessare almeno due dei consiglieri di amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. I consiglieri di amministrazione rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti i consiglieri di amministrazione. Dal momento in cui si è verificata una causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino alla sua ricostituzione, i consiglieri di amministrazione rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.
- 26.9 Ciascun gruppo di Amministratori A, B e C avrà il diritto di invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione una (e non più di una per gruppo) persona esterna la cui presenza consideri necessaria o utile in relazione alle materie all'ordine del giorno. Inoltre, per tutto il periodo durante il quale siano in vigore degli accordi commerciali tra la Società e i titolari di Azioni C, i titolari della maggioranza delle Azioni C avranno il diritto di far intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un osservatore di propria scelta. Le persone esterne e l'osservatore (i) non avranno il diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno; e (ii) potranno essere esclusi dalla trattazione di quelle materia all'ordine del giorno che presentino carattere commercialmente sensibile.

Articolo 27

Compensi degli amministratori

- 27.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere riconosciuto un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
- 27.2 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Articolo 28

Presidente - Vice Presidente - Segretario

Delega attribuzioni

- 28.1 Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può anche eleggere ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono rieleggibili.
- 28.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario il quale può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.
- 28.3 Senza pregiudizio per la previsione dell'Articolo 24.2, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 28.4 All'interno del Consiglio di Amministrazione viene formato un comitato per la remunerazione (il **"Comitato Remunerazione"**), composto da 3 (tre)



amministratori, nessuno dei quali dovrà essere un dipendente della Società. Il Comitato Remunerazione dovrà essere composto da un Amministratore A e un Amministratore B (scelti, rispettivamente, all'unanimità degli Amministratori A e degli Amministratori B ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) e dall'Amministratore C, e dovrà:

- (i) determinare (e rivedere su base annuale) la remunerazione dei dipendenti e consulenti senior della Società, considerando la remunerazione di società similari;
- (ii) rivedere su base annuale la remunerazione degli amministratori della Società; e
- (iii) approvare l'assegnazione di azioni o altri titoli agli amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti della Società;

restando inteso che nessun membro del Comitato Remunerazione potrà decidere sul proprio compenso.

Il Comitato Remunerazione deciderà con l'approvazione di almeno un Amministratore A e un Amministratore B, salvo che alcuno di essi si trovi in una situazione di conflitto di interessi relativamente a una deliberazione, nel qual caso tale deliberazione dovrà essere presa a maggioranza dei membri disinteressati.

- 28.5 All'interno del Consiglio di Amministrazione viene formato un comitato di controllo (il "**Comitato di Controllo**"), composto da 3 (tre) amministratori, nessuno dei quali dovrà essere un dipendente della Società. Il Comitato di Controllo dovrà essere composto da un Amministratore A e un Amministratore B (scelti, rispettivamente, all'unanimità degli Amministratori A e degli Amministratori B ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione) e dall'Amministratore C, e dovrà:

- (i) dare indicazioni sulla nomina del revisore esterno della Società;
- (ii) determinare le politiche di controllo interno della Società;
- (iii) esaminare le relazioni prodotte dal personale della Società addetto al controllo interno e dal revisore esterno;
- (iv) incontrarsi con il revisore esterno della Società; e
- (v) supervisionare il revisore esterno della Società.

Il Comitato di Controllo deciderà a maggioranza.

- 28.6 In aggiunta al Comitato Remunerazione e al Comitato di Controllo, il Consiglio di Amministrazione potrà, con deliberazione approvata a maggioranza (incluso almeno un Amministratore A e un Amministratore B), costituire uno o più comitati interni composti da almeno un Amministratore A, un Amministratore B e un Amministratore C. Fatte salve le attribuzioni espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione, ciascun comitato avrà unicamente il potere di fare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione e non avrà il potere di impegnare la Società.

- 28.7 Salve le disposizioni di cui agli Articoli 24.2 e 30.2, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'Articolo 2381 c.c., a uno dei comitati formati ai sensi dei precedenti Articoli 28.4, 28.5 e 28.6, ovvero ad altri comitati o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Gli organi delegati sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni previste dall'Articolo 2381, comma 5, c.c. Non possono essere oggetto di delega le competenze di cui al successivo Articolo 30.2.

Giordano Dario

Articolo 29


Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 29.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano, negli stati dell'Unione Europea o negli Stati Uniti, anche su richiesta di almeno uno degli amministratori o del collegio sindacale.
- 29.2 Le convocazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma, fax e/o posta elettronica da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, nei casi urgenti, mediante telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 29.3 E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare:
- (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 29.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

Articolo 30

Deliberazioni

- 30.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo quanto previsto dal successivo Articolo 30.2.
- 30.2 Le deliberazioni sulle seguenti materie non possono essere oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno uno degli Amministratori A e almeno uno degli Amministratori B:
- (i) ogni azione in esecuzione delle deliberazioni di cui al precedente Articolo 24.2;
 - (ii) ogni Operazione con Parti Correlate, comprese la modifica e la rinuncia a diritti nascenti dalla stessa;
 - (iii) l'approvazione del budget e del business plan annuali della Società e ogni modifica ai medesimi;

- 
- (iv) l'assunzione di linee di credito, affidamenti, prestiti o altri finanziamenti bancari, compresi i leasing, di importo superiore a USD 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione, salvo che tali operazioni siano riflesse nel budget annuale o nel business plan; e
- (v) la nomina o revoca del direttore finanziario della Società - CFO (o di soggetti con ruolo e autorità analoghi) della Società o di società dalla stessa controllate, così come ogni modifica rilevante degli accordi scritti in essere con tale soggetto.

Articolo 31

Rappresentanza e poteri

- 31.1 Il potere di rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazione e ai consiglieri cui siano state delegate, ai sensi del presente statuto, in tutto o in parte, le attribuzioni del consiglio, nei limiti di tali attribuzioni.
- 31.2 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

TITOLO VIII

CONTROLLO

Articolo 32

Collegio sindacale

- 32.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
- 32.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La scadenza dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 32.3 Fatta salva una diversa unanime decisione dei soci, l'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci e nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci dovranno essere consegnate al Presidente dell'Assemblea all'inizio della votazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I titolari di Azioni di Categoria potranno concorrere a presentare una sola lista per ciascuna categoria di azioni. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero di sindaci effettivi e supplenti di cui all'Articolo 32.1. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 32.4 All'esito della votazione, risulteranno eletti:
- (i) i primi 2 (due) candidati elencati mediante numero progressivo nella lista

- che ha ottenuto il maggior numero di voti, rispettivamente, come Presidente del Collegio sindacale e sindaco supplente;
- (ii) i primi 2 (due) candidati elencati mediante numero progressivo nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, rispettivamente, come sindaco effettivo e sindaco supplente; e
 - (iii) il primo candidato elencato mediante numero progressivo nella lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti, come sindaco effettivo.
- 32.5 Nel momento in cui i soci titolari di Azioni di una determinata Categoria alla data di adozione del presente statuto (5 novembre 2012) cessassero di detenere, anche tramite proprie Affiliate, Azioni di tale Categoria in misura pari o superiore al 50% del numero di Azioni detenute alla data di adozione del presente statuto (5 novembre 2012), tali titolari di Azioni di Categoria perderanno il diritto di presentare una lista ai fini della nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, i sindaci la cui nomina non potrà avvenire tramite il voto di lista di cui agli Articoli che precedono, saranno nominati dall'assemblea ordinaria della Società.
- 32.6 Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più sindaci non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.
- 32.7 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 32.8 E' ammessa la possibilità che la riunione del Collegio Sindacale si svolga con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare:
- (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (iii) sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

- 33.1 Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
- 33.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO IX BILANCIO E UTILI



Articolo 34 Esercizio sociale

- 34.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
- 34.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione, se imposta dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 35 Utili

- 35.1 Gli utili, risultanti dal bilancio saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea ordinaria secondo l'ordine di distribuzione di cui alle disposizioni del presente statuto, dedotti, nell'ordine, gli accantonamenti di legge e le partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori, eventualmente stabilite dall'assemblea medesima.
- 35.2 Ferme le disposizioni previste nel presente statuto, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni previste dall'Articolo 2433-bis c.c.
- 35.3 Ferme le disposizioni dei precedenti Articoli 8.3 e 8.4, senza necessità di una delibera dell'assemblea che disponga in tal senso e immediatamente dopo la delibera di approvazione del bilancio, l'80% (ottanta per cento) degli utili netti della Società sarà distribuito ai soci quale dividendo, in proporzione alla relativa quota di partecipazione, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge e dai principi contabili di volta in volta applicabili, dedotto ogni ammontare necessario al fine di disporre di capitale operativo, di finanziare investimenti approvati e/o costi connessi ad attività di ricerca e sviluppo da svolgersi da parte della Società o per conto di essa, il tutto secondo quando determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Giovanni Denis

TITOLO X SCIoglimento

Articolo 36 Scioglimento e liquidazione

- 36.1 Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.
- 36.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'Articolo 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea straordinaria dei soci stabilisce:
- (i) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - (ii) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

- (iii) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (iv) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'Articolo 2489 c.c.

- 36.3 La Società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Al socio che non ha concorso all'approvazione della delibera spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'Articolo 2487-ter secondo comma, c.c.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Articolo 37 Clausola arbitrale

- 37.1 Ai fini del presente Articolo, il termine “**Parte**” designa la Società, i soci, gli amministratori e i sindaci, i liquidatori e ogni altro soggetto che si trovi a ricoprire, di tempo in tempo, una carica sociale.
- 37.2 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali (quando abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e sempre che la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro alcuna delle Parti, dovrà essere devoluta alla competenza di un tribunale arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, secondo il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale (il “**Regolamento**”). Tutti gli arbitri saranno nominati dalla Camera di Commercio Internazionale (“**ICC**”) in conformità a tale Regolamento. Il procedimento arbitrale avrà luogo a Ginevra (Svizzera). La procedura, comprese le discussioni e le memorie, dovrà essere condotta in lingua inglese. Il lodo reso dagli arbitri sarà definitivo e vincolante, e non soggetto ad appello. Ogni ricorso contro il lodo arbitrale è totalmente ed esplicitamente escluso.
- 37.3 Ciascuna parte potrà, individualmente o congiuntamente con altre Parti, dare inizio a un procedimento arbitrale ai sensi del presente Articolo 37, inviando una domanda di arbitrato (la “**Domanda di Arbitrato**”) nei confronti di una o più Parti all'ICC (Secretariat), con copia a tutte le altre Parti. Ciascuna delle Parti può intervenire in qualsiasi procedimento arbitrale instaurato ai sensi del presente Articolo inviando una notificazione scritta (la “**Notificazione**”) contenente una domanda (“*claim*”) o una domanda riconvenzionale (“*counterclaim*” o “*cross-claim*”) nei confronti di ogni altra Parte, restando inteso che copia di tale Notificazione dovrà essere inviata a ogni altra Parte e all'ICC entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Domanda di Arbitrato o della Notificazione. Ciascuna Parte che sia attrice o convenuta in una Domanda di Arbitrato o in una Notificazione nell'ambito di un procedimento ai sensi del presente Articolo, può richiedere l'intervento di altre Parti nel procedimento inviando una Notificazione nei confronti di ogni altra Parte, restando inteso che copia di tale Notificazione dovrà essere inviata a ogni altra Parte e all'ICC entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Domanda di Arbitrato o della Notificazione. Il lodo arbitrale sarà vincolante nei confronti di ognuna delle Parti intervenute o chiamate anche nel caso in cui tale Parte dovesse decidere di non prendere parte al procedimento.

- 37.4 Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente Articolo 37 anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Con l'accettazione della carica, i sopra menzionati soggetti accettano anche l'estensione nei loro confronti degli effetti della presente clausola compromissoria.
- 37.5 Le Parti acconsentono alla riunione, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento, dei procedimenti iniziati in relazione al presente statuto, agli accordi di investimento e i patti parasociali tra i titolari di Azioni A, i titolari di Azioni B e i titolari di Azioni C, nonché agli accordi commerciali intercorrenti tra la Società e i titolari di Azioni C, secondo le seguenti regole. Se due o più procedimenti arbitrali sono iniziati in relazione al presente statuto e/o ai predetti contratti, ciascuna Parte che sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in alcuno di tali procedimenti potrà richiedere alla Corte ICC di emettere un'ordinanza di riunione dei procedimenti ("**Ordinanza di Riunione**"). Nel decidere l'opportunità di emettere un'Ordinanza di Riunione, la Corte ICC dovrà tener conto di tutte le circostanze che considera rilevanti, inclusa la circostanza che uno o più arbitri siano stati nominati in più di un procedimento; la Corte ICC dovrà anche considerare se i diversi procedimenti sollevano analoghe questioni di diritto o di fatto e se l'eventuale riunione porterebbe beneficio in termini di giustizia ed efficienza. Se prima di un'Ordinanza di Riunione sono già stati nominati degli arbitri, la loro nomina cesserà contestualmente all'emissione di tale Ordinanza di Riunione e il loro incarico si considererà svolto. Salvo che sia diversamente stabilito dagli arbitri, tale cessazione non pregiudicherà: (i) la validità di qualunque attività svolta o ordine emanato prima della cessazione, (ii) il diritto degli arbitri a percepire il proprio compenso e le spese, (iii) la data di introduzione del procedimento ai fini dell'applicazione di norme decadenziali o di simile natura, (iv) la validità degli elementi probatori raccolti o ammissibili prima della cessazione, i quali elementi probatori saranno ammissibili nel procedimento instaurato all'esito dell'Ordinanza di Riunione, e (v) il diritto delle Parti al rimborso dei costi legali e altri costi sostenuti prima della cessazione. Qualora siano emesse due o più Ordinanze di Riunione confliggenti, la prima nel tempo prevarrà.

Girolamo Dario

[Handwritten signature]

